

## **GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa in genere**

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni	-	Primo Presidente f.f.	-
Dott. ELEFANTE Antonino	-	Presidente di sezione	-
Dott. MORELLI Mario Rosario	-	Presidente di sezione	-
Dott. D'ALONZO Michele	-	Consigliere	-
Dott. MERONE Antonio	-	Consigliere	-
Dott. FIORETTI Francesco Maria	-	Consigliere	-
Dott. GOLDONI Umberto	-	Consigliere	-
Dott. TRAVAGLINO Giacomo	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5189/2008 proposto da:

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VASARI 4, presso lo studio dell'avvocato BORIA PIETRO, rappresentata e difesa dagli avvocati BORGHESI Domenico, TURINI SANDRO, per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CAFARO Rosanna, SPINELLI EGIDIO, per procura speciale del notaio Dott. Anna Rita Predieri di Pesaro, rep. 18026 del 03/09/2009, in atti;

- resistente con procura -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4574/2005 del TRIBUNALE di RUMINI;

uditi gli avvocati Domenico BORGHESI, Egidio SPINELLI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto APICE, il quale chiede che il ricorso venga accolto e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

### IN FATTO

S.N., nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Rimini la s.p.a. Banca Commerciale Agricola con sede in (OMISSIS), chiese la declaratoria di nullità degli ordini di acquisto di titoli obbligazionari eseguiti per suo conto dall'istituto di credito convenuto, con conseguente condanna alla restituzione degli importi versati.

La convenuta, in limine litis, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, giusta accordo di proroga concluso in tal senso dalle parti all'atto della stipula del contratto di deposito e, comunque, ai sensi della normativa di cui alla Legge Italiana n. 218 del 1995.

Il S., in memoria di replica, contestò l'eccezione preliminare sostenendo che la clausola di deroga alla giurisdizione in favore della magistratura di S. Marino era contrario alla normativa vigente in quello Stato in tema di tutela del consumatore (richiamando all'uopo la Legge RSM n. 144 del 2005), così che la sua natura vessatoria ne comportava la nullità.

Il ricorso per regolamento di giurisdizione della Banca Commerciale pone a questa corte 4 quesiti di diritto, tutti funzionali alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

### IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come espressamente previsto dall'art. 4 della legge di riforma del diritto internazionale privato, la giurisdizione italiana può essere oggetto di legittima convenzione derogatoria se questa (come nella specie) sia provata per iscritto e la causa verta su diritti disponibili.

Come condivisibilmente sostenuto dall'istituto di credito ricorrente, la controversia oggetto della presente questione attiene a diritti pienamente disponibili (negoziiazione ed acquisto di titoli obbligazionari), e le eventuali disposizioni sulla inderogabilità della competenza territoriale segnatamente quelle in tema di controversie che vedano coinvolti, in qualità di parte, i consumatori - non spiegano influenza sulla convenzione di proroga poichè le regole di competenza interna possono operare nel solo caso in cui sia pregiudizialmente accertata la giurisdizione del giudice italiane.

L'accordo sulla competenza giurisdizionale risulta, peraltro, del tutto conforme alla normativa della Repubblica di S. Marino alla legge sostanziale, cioè, destinata a regolare la convenzione negoziale secondo la libera scelta dei contraenti, scelta a sua volta conforme al disposto della L. n. 218, art. 57, per quanto attiene al rilievo conferito alla *electio legis et fori* quale criterio di individuazione della normativa applicabile in caso di controversia giudiziaria.

E ciò non senza considerare che la clausola in parola non potrebbe in alcun caso essere considerata vessatoria ai sensi della normativa del Paese ove la convenzione di proroga risulta stipulata, non essendo ipotizzabile che la scelta della giurisdizione dello Stato in cui ha sede la controparte comporti uno squilibrio nei diritti e negli obblighi riferibili al consumatore.

Risultano pertanto assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che (peraltro correttamente) rappresentavano a questa corte la imprevedibilità della giurisdizione italiana anche in mancanza di valido accordo di proroga, non essendo legittimamente applicabile, nella specie, le norme rilevanti in parte qua della Convenzione di Bruxelles del 1968 (in particolare, l'art. 13, esulando la fattispecie dalle ipotesi di contratti relativi alla vendita o fornitura di servizi e beni mobili materiale) e del regolamento CE 44/01 (in particolare, l'art. 5 punto 3, atteso che la rilevanza dell'evento di danno, *quoad iurisdictionis*, è limitata al solo luogo del danno iniziale e non anche a quello della successiva propalazione di ogni e qualsivoglia conseguenza dannosa: [Cass. SS.UU. 10312/06](#)).

[\(Torna su \)](#) P.Q.M.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010